

Consiglio dell'Ordine Avvocati

Palazzo di Giustizia - 10138 Torino

Tel. 011.433.04.46 011.447.41.25 - Fax 011.433.07.25

Torino, 28 giugno 2019

La Presidente

Cara Collega,

Caro Collega,

come saprai l'art. 21 della nostra Legge Professionale ha introdotto il requisito dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente al fine di mantenere l'iscrizione all'Albo, demandando le modalità attuative ad un successivo Regolamento, il Decreto n. 47 del 2016.

In forza delle citate norme, entro la fine di quest'anno ciascun COA ha il dovere di controllare che i propri iscritti (compresi gli Avvocati Stabiliti ex D.Lgs. 2 febbraio 2001 n. 96) svolgano la professione forense in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, indicando a tal fine i seguenti requisiti che, Ti ricordo, devono ricorrere congiuntamente, ferme restando le cause di esonero tassativamente previste dalla normativa.

Può normativamente ritenersi che il Collega svolga l'attività in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente se (art. 2 comma 2 Decreto 47/2016):

“ a) è titolare di una partita IVA attiva o fa parte di una società o associazione professionale che sia titolare di partita IVA attiva;

b) ha l'uso di locali e di almeno un'utenza telefonica destinati allo svolgimento dell'attività professionale, anche in associazione professionale, società professionale o in associazione di studio con altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati;

c) ha trattato almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l'incarico professionale è stato conferito da altro professionista;

d) è titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio dell'Ordine;

e) ha assolto l'obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità e le condizioni stabilite dal CNF;

f) ha in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge.”

Ti ricordo che la prova dell'effettività, continuità, abitudine e prevalenza non è richiesta laddove ricorrano le seguenti cause di esonero:

- 1) “per il periodo di cinque anni dalla prima iscrizione all'Albo” (art.2 comma 1 Decreto 47/2016);*
- 2) “durante il periodo della carica, per gli avvocati componenti di organi con funzioni legislative o componenti del Parlamento europeo” (art. 21 comma 6 Legge 247/2012);*
- 3) “alle donne avvocato in maternità e nei primi due anni di vita del bambino o, in caso di adozione, nei successivi due anni dal momento dell'adozione stessa. L'esenzione si applica,*

altresì, agli avvocati vedovi o separati affidatari della prole in modo esclusivo” (art. 21 comma 7 lett. a) Legge 247/2012);

- 4) *“agli avvocati che dimostrino di essere affetti o di essere stati affetti da malattia che ne ha ridotto grandemente la possibilità di lavoro” (art. 21 comma 7 lett. b) Legge 247/2012);*
- 5) *“agli avvocati che svolgano comprovata attività di assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia qualora sia stato accertato che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza” (art. 21 comma 7 lett. c) Legge 247/2012).*

La conseguenza, nel caso in cui non venga fornita prova dell'effettività, continuatività, abitudinalità e prevalenza, è, mio e nostro malgrado, la cancellazione dall'albo (che non è chiaramente una sanzione disciplinare, ma una conseguenza di natura amministrativa prevista dalla normativa citata), salvi i giustificati motivi.

L'avvocato cancellato per mancanza dei requisiti di cui alle lettere a), b), d), f), ha il diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri di averli conseguiti successivamente, mentre nel caso di mancanza dei requisiti di cui alle lettere c) ed e) non può esservi nuovamente iscritto, purtroppo, prima che siano decorsi dodici mesi da quando la delibera di cancellazione è divenuta esecutiva.

Vista la portata delle norme e gli importanti effetti Ti invito dunque a leggere con attenzione la normativa e, laddove non possedessi tutti i requisiti richiesti, ad attivarTi per regolarizzare la Tua posizione.

La sussistenza dei requisiti richiesti dovrà essere autocertificata e l'unico mezzo per poter adempiere sarà l'utilizzo di un servizio dedicato sul portale RICONOSCO per cui Ti forniremo tutte le istruzioni non appena disponibili. Nell'attesa, Ti invitiamo sin da subito a verificare il possesso dei requisiti, presenti nei nostri archivi, (es. obbligo formativo, casella pec, partita iva, utenza telefonica ecc...) sia sull'Albo on-line del nostro sito istituzionale, sia sul portale RICONOSCO.

Infine, Ti informo che il nostro COA ha deciso di interpellare il CNF per domandare se tali controlli, nel silenzio della norma, debbano essere eseguiti anche sugli iscritti sospesi volontariamente o disciplinarmente, nonché su coloro che appartengono agli elenchi speciali degli avvocati dipendenti da enti pubblici, dei docenti e ricercatori universitari. Non appena avremo aggiornamenti sarà mia cura comunicarli.

Potrai avere maggiori informazioni sul tema partecipando all'evento formativo che si terrà il prossimo mese di settembre.

Con i miei migliori saluti.

La Presidente dell'Ordine
Avv. Simona Grabbi

